

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta dell'8 luglio 1999.**

Amoruso, Angelini, Ballaman, Berlinguer, Bindi, Bonito, Bressa, Brunetti, Calzolaio, Cardinale, Corleone, Crema, Danese, D'Amico, Teresio Delfino, Di Comite, Diliberto, Dini, Fabris, Fassino, Jervolino Russo, Li Calzi, Maccanico, Mangiacavallo, Mattarella, Mattioli, Melandri, Meloni, Morgando, Morselli, Napoli, Pennacchi, Petrini, Risari, Rivera, Saponara, Sinisi, Tremaglia, Treu, Turco, Vigneri, Visco.

Annunzio di proposte di legge.

In data 7 luglio 1999 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

GERARDINI ed altri: « Modifica all'articolo 6 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in materia di imballaggi e rifiuti di imballaggio » (6209);

MARTINAT: « Nuove norme per la prevenzione dell'aborto » (6210);

DE LUCA ed altri: « Modifiche all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in materia di esercizio del diritto di voto da parte delle persone analfabete » (6211);

DE LUCA ed altri: « Istituzione del registro di tutela della salute dei cittadini » (6212);

BONO: « Modifica all'articolo 348 del codice penale in materia di esercizio abusivo della professione » (6213);

PITTELLA: « Modifica all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, in materia di iscrizione ai corsi universitari a numero programmato » (6214).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

CHINCARINI ed altri: « Disposizioni in materia di incompatibilità dei presidenti e dei vicepresidenti di istituti ed enti pubblici e abrogazione della legge 24 gennaio 1978, n. 14, recante norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici » (6097) *Parere della Commissione V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

VI Commissione (Finanze):

BERGAMO: « Norme per il trasferimento dal demanio dello Stato al patrimonio disponibile dei comuni di aree demaniali marittime della provincia di Cosenza per la successiva cessione ai privati » (5966) *Parere delle Commissioni I, II, VIII (ex articolo 73 comma 1-bis, del regolamento), IX (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e X;*

CALZAVARA: « Disposizioni concernenti la rivalutazione dei beni delle imprese » (6111) *Parere delle Commissioni I, II, X e XIII;*

FOTI e BUTTI: « Disposizioni in tema di versamento dell'ICI per l'anno 1999 » (6154) *Parere delle Commissioni I, II e V;*

VII Commissione (Cultura):

LENTI ed altri: « Norme di sanatoria relative all'iscrizione ai corsi universitari

per gli anni accademici 1997-1998 e 1998-1999 » (6150) *Parere delle Commissioni I e II*;

VIII Commissione (Ambiente):

FEI e DEL BONO: « Disposizioni in favore delle popolazioni e delle attività produttive di Limone sul Garda e di Riva del Garda danneggiate dagli eventi calamitosi del 3 febbraio 1999 » (6031) *Parere delle Commissioni I, V, X (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*;

X Commissione (Attività produttive):

LABATE ed altri: « Disciplina del commercio elettronico » (5513) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII e XIV*;

XI Commissione (Lavoro):

BACCINI: « Disposizioni in materia di assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori addetti ai lavori socialmente utili impiegati presso il Ministero di grazia e giustizia e del personale addetto ai centri di prima accoglienza femminile della giustizia minorile » (6115) *Parere delle Commissioni I, II e V*;

SCIACCA e ALTEA: « Interpretazione autentica del comma 55 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente il pensionamento di anzianità dei pubblici dipendenti » (6145) *Parere delle Commissioni I e V*;

XII Commissione (Affari sociali):

GALLETTI: « Disciplina delle professioni sanitarie non convenzionali esercitate da operatori non medici » (5903) *Parere delle Commissioni I, II, V, VII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*;

XIII Commissione (Agricoltura):

SCARPA BONAZZA BUORA ed altri: « Istituzione dei distretti agroalimentari »

(6129) *Parere delle Commissioni I, V, X, XI, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*.

Trasmissione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera pervenuta alla Presidenza della Camera in data 6 luglio 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 8 marzo 1999, n. 50, recante « Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998 », la relazione per l'adozione del programma di riordino delle norme legislative e regolamentari (doc. XXVII, n. 5).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Richiesta ministeriale di parere parlamentare.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 8 luglio 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, recante disposizioni di attuazione della medesima disposizione, in materia di fornitura dei libri di testo agli studenti della scuola dell'obbligo e della scuola secondaria superiore.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VII Commissione permanente (Cultura), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 28 luglio 1999.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 4021 — CONVERSIONE IN LEGGE,
CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 13 MAGGIO
1999, N. 131, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATE-
RIA ELETTORALE (APPROVATO DAL SENATO) (6141)**

(A.C. 6141 — sezione 1)

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO
APPROVATO DAL SENATO**

ART. 1.

1. Il decreto-legge 13 maggio 1999, n. 131, recante disposizioni urgenti in materia elettorale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL
TESTO DEL GOVERNO**

ART. 1.

1. Per le agevolazioni tariffarie previste dagli articoli 17 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è autorizzato il rimborso alle Poste italiane S.p.a. della somma di lire 45 miliardi per le consultazioni elettorali indette per l'anno 1999.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 45 miliardi per l'anno finanziario 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno medesimo, allo scopo utilizzando

parzialmente gli accantonamenti relativi al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per lire 18,4 miliardi e al Ministero degli affari esteri per lire 26,6 miliardi.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 2.

1. Il Ministero dell'interno, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, è autorizzato a prorogare, con effetto dal 1° luglio 1999 e per un periodo massimo di sei mesi, il contratto per la locazione delle apparecchiature elettroniche del centro elaborazione dati della Direzione generale dell'Amministrazione civile, per consentire la tempestiva erogazione dei contributi erariali agli enti locali e per assicurare il più funzionale assolvimento degli adempimenti connessi con le consultazioni elettorali del 13 giugno 1999.

2. Ai fini della remunerazione delle prestazioni del personale dell'Amministrazione civile dell'interno in servizio presso il Servizio informatica della Direzione generale di cui al comma 1, rese in occasione dell'organizzazione e dello svolgimento di consultazioni elettorali, il fondo unico di amministrazione del Ministero dell'interno, di cui all'articolo 31 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Ministeri per il quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999, è integrato, per il solo anno 1999, dell'importo di lire 150

milioni. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

ART. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 6141 — sezione 2)

MODIFICAZIONI APPORTATE
DAL SENATO

Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

« ART. 1-bis. — 1. All'articolo 1 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è aggiunto il seguente comma:

“5-bis. La disciplina del presente articolo si applica alle elezioni suppletive, limitatamente alla regione o alle regioni interessate”.

ART. 1-ter. — 1. All'articolo 19 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è aggiunto il seguente comma:

“1-bis. Nel giorno delle elezioni i comuni possono organizzare speciali servizi di trasporto per facilitare l'affluenza alle sezioni elettorali”.

ART. 1-quater. — 1. All'articolo 2 della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

“Nell'ambito delle stesse disponibilità complessive, per le elezioni suppletive gli spazi assegnati ai candidati possono essere aumentati rispetto a quelli previsti dai commi precedenti”.

All'articolo 2:

al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Ai fini della remunerazione delle prestazioni per turnazioni e reperibilità del personale dell'Amministrazione civile dell'interno rese anche in occasione dell'organizzazione e dello svolgimento di consultazioni elettorali, il fondo unico di amministrazione del Ministero dell'interno, di cui all'articolo 31 del contratto collettivo di lavoro relativo al personale del comparto Ministeri per il quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999, è integrato, per il solo anno 1999, dell'importo di lire 750 milioni »; *al secondo periodo, le parole:* « Ministero medesimo » *sono sostituite dalle seguenti:* « Ministero di grazia e giustizia ».

Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:

« ART. 2-bis. — 1. Il contributo di cui all'articolo 3, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, è attribuito per l'anno 1999 alle province ed ai comuni interessati nella misura del 60 per cento.

2. I contributi ordinari spettanti per l'anno 1999 a ciascuna provincia ed a ciascun comune sono ridotti nella misura dello 0,1 per cento dei contributi di parte corrente attribuiti nell'anno 1998.

3. Il Ministero dell'interno comunica alle province ed ai comuni i contributi ordinari loro spettanti per l'anno 1999, a seguito dell'applicazione dei commi 1 e 2,

entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; sulla base delle predette comunicazioni le province ed i comuni provvedono alle necessarie variazioni di bilancio.

4. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a lire 40.000 milioni per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 20.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione e, quanto a lire 20.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero del commercio con l'estero.

ART. 2-ter. — 1. Per il finanziamento dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione della legge 11 gennaio 1996, n. 23, è autorizzata l'ulteriore spesa in favore delle province di lire 80 miliardi per l'anno 2000 e di lire 40 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001.

2. Il Ministero dell'interno provvede all'assegnazione in proporzione al totale provinciale delle medie delle spese correnti sostenute da ciascun comune nel triennio 1993-1995 per il finanziamento degli istituti scolastici così come determinate dai decreti emanati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 11 gennaio 1996, n. 23.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 80.000 milioni per l'anno 2000 e a lire 40.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede per gli anni 2000 e 2001 mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo

scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 36.000 milioni per l'anno 2000 e a lire 19.000 milioni per l'anno 2001, l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze, e quanto a lire 44.000 milioni per l'anno 2000 e a lire 21.000 milioni per l'anno 2001, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione ».

(A.C. 6141 — sezione 3)

**EMENDAMENTI RIFERITI AGLI
ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE**

ART. 1-bis.

Sopprimerlo.

*1-bis. 1. Calderisi.

Sopprimerlo.

*1-bis. 2. Boato.

ART. 1-ter.

Sopprimerlo.

**1-ter. 1. Calderisi.

Sopprimerlo.

**1-ter. 2. Boato.

ART. 1-quater.

Sopprimerlo.

*1-quater. 1. Calderisi.

Sopprimerlo.

*1-quater. 2. Boato.

Sopprimerlo.

***1-quater.** 3. Garra.

ART. 2.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Ai fini della remunerazione delle prestazioni del personale dell'Amministrazione civile dell'interno in servizio presso il Servizio informatica della Direzione generale di cui al comma 1, rese in occasione dell'organizzazione e dello svolgimento di consultazioni elettorali, il fondo unico di amministrazione del Ministero dell'interno, di cui all'articolo 31 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Ministeri per il quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999, è integrato, per il solo anno 1999, dell'importo di lire 150 milioni. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

****2. 1.** Armaroli, Anedda.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Ai fini della remunerazione delle prestazioni del personale dell'Amministrazione civile dell'interno in servizio presso il Servizio informatica della Direzione generale di cui al comma 1, rese in occasione dell'organizzazione e dello svolgimento di consultazioni elettorali, il fondo unico di amministrazione del Ministero dell'interno, di cui all'articolo 31 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Ministeri per il quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999, è integrato, per

il solo anno 1999, dell'importo di lire 150 milioni. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

****2. 2.** Calderisi.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Ai fini della remunerazione delle prestazioni del personale dell'Amministrazione civile dell'interno in servizio presso il Servizio informatica della Direzione generale di cui al comma 1, rese in occasione dell'organizzazione e dello svolgimento di consultazioni elettorali, il fondo unico di amministrazione del Ministero dell'interno, di cui all'articolo 31 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Ministeri per il quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999, è integrato, per il solo anno 1999, dell'importo di lire 150 milioni. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

****2. 3.** Boato.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: e reperibilità.

2. 4. Garra.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: anche.

2. 5. Garra.

ART. 2-bis.

Sopprimerlo.

***2-bis. 1.** Calderisi, Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.

Sopprimerlo.

***2-bis. 2.** Armaroli.

Sopprimerlo.

***2-bis. 3.** Boato.

Al comma 1, sostituire le parole: 60 per cento con le seguenti: 40 per cento.

Conseguentemente sopprimere il comma 2.

2-bis. 6. La Commissione.

Sopprimere il comma 2.

2-bis. 4. Garra.

Al comma 3, sostituire le parole: dei commi 1 e 2 con le seguenti: del comma 1.

2-bis. 5. Garra.

ART. 2-ter.

Sopprimerlo.

***2-ter. 1.** Calderisi.

Sopprimerlo.

***2-ter. 2.** Armaroli, Anedda.

Sopprimerlo.

***2-ter. 3.** Boato.

Sopprimerlo.

***2-ter. 4.** Garra.

(A.C. 6141 — sezione 4)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(A.C. 6141 — sezione 5)

La Camera,

considerato che appare inaccettabile introdurre, in sede di conversione dei decreti-legge, disposizioni del tutto estranee al loro contenuto originario;

ribadita l'estraneità per materie degli articoli 1-bis, 1-ter e 1-quater e degli articoli 2-bis e 2-ter del decreto-legge in esame, introdotti nel corso dell'esame al Senato;

impegna il Governo

a non accogliere in futuro modifiche al testo dei decreti-legge tali da introdurre materie del tutto estranee.

9/6141/1. Nardini, Manzione, Sanza.

**DISEGNO DI LEGGE: PROROGA DELL'EFFICACIA DI TALUNE
DISPOSIZIONI CONNESSE AD IMPEGNI INTERNAZIONALI E
MISURE RIGUARDANTI L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO
DEGLI AFFARI ESTERI (5422)**

(A.C. 5422 - sezione 1)

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 1.

*(Missione di monitoraggio
della Comunità europea ECMM).*

1. È prorogata fino al 31 dicembre 2001 la partecipazione italiana alla missione di monitoraggio nei territori della ex Jugoslavia-ECMM. A tale fine è autorizzata la spesa di lire 3.300 milioni per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 5422 - sezione 2)

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 2.

*(Contributo in favore di organismi
delle Nazioni Unite).*

1. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 257, sono prorogate fino al 31 dicembre 2001. A tale scopo è autorizzata per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001 la spesa di 100.000 EURO annui, per la concessione di un contributo volontario a favore di organismi delle Nazioni Unite operanti nel settore del disarmo, o di altri enti italiani e stranieri per studi, convegni o altre iniziative nel settore del disarmo di cui al comma 1 dell'articolo 1 della citata legge n. 257 del 1997, e di 120.000 EURO annui a favore del Fondo delle Nazioni Unite per le vittime della tortura, di cui al comma 2 della stessa legge.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a complessivi 220.000 EURO per ciascuno degli anni del triennio 1999-2001 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello

stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

(A.C. 5422 - sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 3.

(Delegazione palestinese in Italia).

1. Sono prorogate le disposizioni contenute nella legge 23 ottobre 1996, n. 558, relative al sostegno dell'attività della Delegazione generale palestinese in Italia. A tale scopo è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

(A.C. 5422 - sezione 4)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 4.

(Commissione per il contenzioso della cooperazione allo sviluppo).

1. È prorogata fino al 31 dicembre 1999 la durata in carica della Commissione per il contenzioso della cooperazione allo svi-

luppo, istituita con decreto del Ministro degli affari esteri in data 27 gennaio 1997, di cui all'articolo 1 della legge 8 aprile 1998, n. 89. A tale fine è autorizzata la spesa di lire 350 milioni per l'anno 1999. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

(A.C. 5422 - sezione 5)

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 5.

(Elevazione del contingente di esperti presso le Rappresentanze all'estero).

1. Il contingente di cui al settimo comma dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, è elevato a 82 unità, di cui 4 da destinare a posti di addetto agricolo. Il subcontingente di esperti, tratti dal personale dello Stato da destinare alle Rappresentanze permanenti presso organismi internazionali, è elevato a 41 unità, comprese le 4 unità fissate dall'articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni.

2. Il terzo comma dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dai seguenti:

« L'esperto inviato in servizio presso un ufficio all'estero, a norma dei precedenti

commi, occupa un posto espressamente istituito, sentito il consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 32, nell'organico dell'ufficio stesso, in corrispondenza, anche ai fini del trattamento economico, a quello di primo segretario o consigliere o di primo consigliere, nel limite massimo di 8 posti ovvero di console aggiunto o console ed assumere *in loco* la qualifica di addetto per il settore di sua competenza. Per gli esperti in servizio all'estero si osservano le disposizioni degli articoli 142, 143, 144 e 147 in quanto applicabili, articolo 148 e le disposizioni della parte III per essi previste.

Resta fermo il posto corrispondente ai fini del trattamento economico a quello di Primo consigliere, attualmente ricoperto dai singoli interessati, sino al termine definitivo del loro incarico, nonché il posto di pari livello, già istituito per gli esperti regionali di cui all'articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 ».

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 1.127.000.000 annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 5.

Al comma 2, primo capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: e 147 con le seguenti: , 147 e 170.

5. 1. Governo.

(A.C. 5422 - sezione 6)

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 6.

(Proroga dei comandi presso la direzione generale per la cooperazione allo sviluppo).

1. Il comando ed il collocamento fuori ruolo del personale delle amministrazioni dello Stato, compreso il personale docente della scuola, e del personale degli enti pubblici, anche territoriali, in servizio alla data del 31 agosto 1998 presso la « direzione generale per la cooperazione allo sviluppo » del Ministero degli affari esteri, sono prorogati fino al 31 dicembre 2000.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 3.500 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.1.1.0. « Funzionamento » (capitolo 4450) dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, allo scopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinata per gli stessi anni dalla tabella C) della legge 23 dicembre 1998, n. 449.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 5422 - sezione 7)

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 7.

(Istituti italiani di cultura all'estero: reggenza).

1. I commi 4 e 5 dell'articolo 14 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, sono sostituiti dal seguente:

« 4. In caso di temporanea assenza o impedimento, il direttore dell'Istituto designa l'addetto cui affidare la reggenza. In caso di vacanza del titolare sul posto-funzione di direttore, il conferimento della reggenza compete alla Direzione generale. Per il trattamento di reggenza si applica la disposizione dell'articolo 15 del decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62, recante disciplina del trattamento economico per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio all'estero ».

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 49 milioni annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 5422 – sezione 8)

**ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 8.

(Snellimento delle procedure di gestione economico-patrimoniale degli Istituti italiani di cultura all'estero).

1. Gli acquisti di beni e servizi effettuati dagli Istituti italiani di cultura all'estero non sono soggetti ad atti approvativi né autorizzativi.

2. Le procedure relative agli acquisti di cui al comma 1 del presente articolo sono

disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 7 della legge 22 dicembre 1990, n. 401.

(A.C. 5422 – sezione 9)

**ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 9.

(Personale da destinare alle istituzioni scolastiche e universitarie all'estero).

1. La selezione del personale di ruolo dello Stato da destinare alle iniziative ed istituzioni scolastiche ed universitarie all'estero di cui all'articolo 639 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è effettuata mediante la formazione di una graduatoria permanente per titoli culturali, professionali e di conoscenza della lingua, da accertare mediante una prova pratico-orale finalizzata alla conoscenza scritta e orale della medesima. Tale graduatoria è aggiornata ogni tre anni.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro degli affari esteri è autorizzato ad emanare un regolamento ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, per disciplinare le modalità relative alla selezione del personale di ruolo di cui al comma 1 del presente articolo da destinare all'estero a decorrere dall'anno scolastico 2000-2001 nel rispetto dei principi fissati dall'articolo 36, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.

3. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con i commi 1 e 2.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE

Al comma 2, sostituire le parole: 2000-2001 con le seguenti: 2001-2002.

Conseguentemente, aggiungere in fine le seguenti parole: Fino alla conclusione dell'anno scolastico 2001-2002 resta in vigore la graduatoria pubblicata ai sensi della ordinanza ministeriale 16 maggio 1997.

9. 1. La Commissione.

(A.C. 5422 – sezione 10)

ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 10.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(A.C. 5422 – sezione 11)

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

all'articolo 6 del disegno di legge n. 5422 si prevede una proroga fino al 31 dicembre 2000 per il personale in servizio

dal 31 agosto 1998 comandato presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri;

attualmente presso tale Direzione risultano in servizio circa 150 persone, collocate in posizioni di comando o fuori ruolo da altre amministrazioni, delle quali circa 80 sono scadute alla fine del 1988;

è all'esame del Parlamento una riforma organica della legge sulla cooperazione allo sviluppo ed è opportuno garantire un regime transitorio che assicuri comunque la continuità dell'attività di cooperazione;

la XI Commissione lavoro ha espresso parere favorevole sul provvedimento a condizione che si individui « uno strumento diverso da quello del comando per far fronte ad un'esigenza di personale che si dimostra essere di natura non transitoria », dato che le disposizioni relative ai comandi presso il Ministero degli affari esteri risalgono alla normativa prevista dall'articolo 16 della legge 26 febbraio 1998, n. 49;

impegna il Governo

a far fronte, attraverso le procedure di cui agli articoli 33 e 35 del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993, e successive modificazioni e integrazioni, alle esigenze di personale della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri.

9/5422/1 Bartolich.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1924 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO EUROMEDITERRANEO CHE ISTITUISCE UN'ASSOCIAZIONE TRA LE COMUNITÀ EUROPEE E I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E IL REGNO DEL MAROCCO, DALL'ALTRA, CON SETTE ALLEGATI, CINQUE PROTOCOLLI E ATTO FINALE, FATTO A BRUXELLES IL 26 FEBBRAIO 1996 (APPROVATO DAL SENATO) (5652)

(A.C. 5652 — sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, con sette allegati, cinque protocolli e atto finale, fatto a Bruxelles il 26 febbraio 1996.

INTERPELLANZE URGENTI

(Sezione 1 - Rilancio dell'Intermare Sarda)

A) Interpellanza:

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per sapere — premesso che:

la situazione dell'Intermare Sarda, società del gruppo Eni che opera, con un unico stabilimento sito nel Porto di Arbatax (Nuoro), nel settore dell'*off-shore* (per la costruzione di piattaforme, *deck* allestiti e moduli integrati, destinati alle attività di ricerca petrolifera), sta progressivamente accumulando gravi elementi di instabilità e di incertezza che rischiano di compromettere, già nel breve e medio periodo, le prospettive di risanamento, di consolidamento e di rilancio produttivo dell'azienda;

nonostante l'alta qualificazione professionale delle maestranze e dei quadri tecnici locali, che, fino ad oggi, ha permesso all'Intermare di mantenere una significativa presenza sui mercati e di acquisire importanti commesse, prevalendo anche su un'agguerrita concorrenza internazionale, all'apertura dell'anno in corso il bilancio aziendale presenta un dato consolidato che è estremamente negativo, sotto il profilo economico e finanziario;

le ragioni che sono all'origine di questa preoccupante situazione vanno individuate in un complesso di fattori che hanno certamente avuto una diversa incidenza. Deve comunque rilevarsi il fallimento di una strategia aziendale fondata sul sistema dell'assegnazione in appalto di lavori compensati in economia (per migliaia di ore

lavorative e per importi che sono quantificabili in decine di miliardi), su metodi di assunzione del personale che hanno privilegiato il ricorso sistematico a maestranze provenienti da aree geografiche diverse dalla zona di insediamento (con poche o deboli ricadute occupazionali nel territorio e senza alcun legame con l'imprenditoria locale), sul frequente utilizzo di consulenze esterne che hanno avuto dei costi elevatissimi e che non hanno prodotto dei ritorni economici significativi per l'azienda;

sul piano dell'organizzazione del lavoro e della politica del personale che è stata perseguita, occorre sottolineare il mancato rispetto degli accordi sindacali, soprattutto in ordine al vincolo di gestire la mobilità dei lavoratori, esternamente al sito di Arbatax, esclusivamente su base volontaria. La dirigenza dell'Intermare, inoltre, ha perseguito la marginalizzazione del ruolo delle Rsu, le quali, anche di recente, hanno richiesto di riportare alla normalità i rapporti interni all'azienda, allo scopo di ristabilire le regole di un confronto paritario, proprio a partire dal problema del completamento degli organici e dei trasferimenti;

ai sensi della legge regionale n. 17 del 1993, l'Intermare Sarda è destinataria delle agevolazioni finanziarie di cui all'Accordo di programma della Sardegna centrale (nel cui sostegno rientrano, per una parte considerevole, le risorse statali stanziare dalla legge del 1994, con la manovra di bilancio relativa al 1995) per un progetto industriale fondato essenzialmente sul consolidamento delle attività tradizionali nel settore dell'*off-shore*, sull'ampliamento dello stabilimento e sul potenziamento degli im-

pianti e delle strutture come strumenti indispensabili al rilancio produttivo e di mercato dell'Azienda. In tale direzione e in maniera coerente e integrata con l'attuazione di questo programma, l'Intermare Sarda aveva sottoscritto l'impegno di realizzare un incremento occupazionale che, entro la data del 30 giugno 1996, prevedeva l'assunzione in pianta stabile di ulteriori 20 unità lavorative (per un totale complessivo di circa 200 addetti), che andavano inserite negli organici aziendali, secondo un piano funzionale alla crescita professionale e alla qualificazione del personale. Allo stato attuale, l'Intermare non ha proceduto ad alcuna nuova assunzione, pur avendo potuto disporre dei finanziamenti pubblici previsti, che sono stati regolarmente erogati;

nel quadro di una nuova strategia aziendale, per la quale si riafferma l'intenzione di risanare le perdite e di ricollocare l'Intermare Sarda dentro un processo di riassetto strutturale e di rilancio produttivo, la Saipem (società capo settore e azionista dell'Intermare) ha avviato un'operazione di sostituzione e di ricambio del *management* interno dell'azienda. Tuttavia, l'obiettivo di rinnovare gli assetti dirigenziali non sembra compatibile con le procedure adottate, stante il mancato accertamento delle responsabilità maturate dalla precedente conduzione aziendale, l'assenza di una pianificazione puntuale che metta in relazione gli obiettivi di rilancio e l'adeguamento dei ruoli e delle figure dirigenziali, l'emarginazione delle professionalità che sono cresciute e si sono affermate all'interno dell'azienda stessa; un dato, quest'ultimo, particolarmente preoccupante e che è confermato dall'assunzione di numerosi quadri tecnici « esterni » al gruppo Saipem, tutti provenienti dallo stabilimento di Taranto della Belleli (società che vive, peraltro, una situazione di grave crisi finanziaria) —:

quali siano, a conoscenza del Ministro interpellato e relativamente ai problemi richiamati, i programmi predisposti dall'Eni e dalla Saipem allo scopo di assicurare i requisiti di validità economica, di

concorrenzialità, di sostenibilità sul mercato nazionale e internazionale alla presenza e alle attività produttive dell'Intermare Sarda;

quale collocazione sia riservata, nelle strategie del gruppo Saipem, all'Intermare Sarda, in quanto azienda che concorre all'ottimizzazione delle sinergie di settore nel segmento dell'*off-shore* e che può superare le diseconomie gestionali attraverso una nuova organizzazione aziendale e produttiva, perseguendo la disponibilità di un portafoglio ordini che sia costituito con l'acquisizione di importanti commesse e garantendo la tutela e il miglioramento dei livelli occupazionali, la continuità produttiva, la difesa degli spazi di mercato, l'ampliamento dei settori di intervento dell'azienda.

(2-01868) « De Murtas, Meloni, Altea, Attili, Carboni, Cherchi, Dedoni, Soro, Ladu, Manca, Carazzi, Brunetti, Eduardo Bruno, Maura Cossutta, Galdelli, Lento, Michelangeli, Moroni, Muzio, Ortolano, Pistone, Marco Rizzo, Saia, Strambi, Alveti, Vignali, Duca, Borrometi, Carotti, Abbate, Bracco, Aloisio, Acciarini ».

(1° luglio 1999).

(Sezione 2 – Arresto in Italia di un cittadino cinese e sua estradizione)

B) Interpellanza:

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri di grazia e giustizia e degli affari esteri, per sapere — premesso che:

in data 6 novembre 1998 è stato arrestato a Roma il cittadino cinese Song Zhicai sul quale pendeva un mandato di cattura internazionale emesso dall'autorità giudiziaria cinese di Harbin in data 8 ottobre 1998 e per il quale si prevede una probabile estradizione verso la Cina;

con raccomandata del 31 ottobre 1998 il Servizio Interpol informava la questura di Roma che l'ufficio Interpol di Pechino aveva fatto pervenire una richiesta di arresto provvisorio del signor Zhicai al fine di rendere possibile una sua prossima estradizione, ma che di tale richiesta dell'Interpol cinese non vi era traccia negli atti relativi al caso;

Song Zhicai, al momento dell'arresto, si trovava in Italia, dove lavorava in qualità di vice direttore presso il giornale in lingua cinese *Il Tempo Europa Cina* ed era in possesso di un regolare permesso di soggiorno scaduto ed in corso di rinnovo e di un passaporto che, secondo la polizia cinese, Zhicai avrebbe ottenuto in modo fraudolento utilizzando l'identità di un altro cittadino cinese, Li Jan Wu;

al momento dell'arresto Song Zhicai ha dichiarato di aver assunto le false generalità di Li Jan Wu esclusivamente al fine di evitare la cattura e di sottrarsi alla condanna a morte in Cina da dove sarebbe fuggito perché ingiustamente accusato del reato di truffa nella sua qualità di Presidente della finanziaria « Harbin Dadi Industrial Group », e perché temeva che, in quanto oppositore politico, nell'ipotesi di un suo arresto le autorità cinesi lo avrebbero potuto fare oggetto di iniziative strumentali;

in seguito alla richiesta del Ministero di grazia e giustizia le autorità cinesi hanno provveduto ad inviare la missiva del 30 novembre 1998 accompagnandola con una relazione nella quale il ministero della pubblica sicurezza della Repubblica cinese, dopo aver descritto sommariamente i fatti oggetto di imputazione, affermava che il reato di truffa contestato a Song Zhicai è punito dall'articolo 192 del codice penale cinese e che la pena massima è di « 20 anni con *time limit* di 20 anni »;

risulterebbe, invece, che in realtà l'articolo 192 prevede quale massima pena l'ergastolo o addirittura la pena di morte nel caso di somme particolarmente ingenti, ai sensi del combinato disposto degli arti-

coli 192 e 199 del codice penale cinese (il testo di quest'ultimo articolo trasmesso solo a maggio);

conformemente alla richiesta della difesa di Song Zhicai, la corte d'appello nell'udienza del 25 marzo 1999 ha chiesto all'autorità giudiziaria cinese chiarimenti in merito alla fattispecie del reato commesso da Zhicai e delle pene previste per punirlo, ricevendo risposta alla fine del mese di maggio mediante documentazione trasmessa dalla detta autorità giudiziaria dalla quale risultava che nel caso in cui la truffa riguardi somme molto ingenti opera l'aggravante prevista dall'articolo 199 che prevede la pena di morte, ma anche che il cittadino cinese era punibile in base ad una normativa precedente che, all'articolo 152, prevedeva come pena massima l'ergastolo, senza chiarire, tuttavia, se la sussistenza di eventuali aggravanti anche in questa ipotesi potrebbe portare all'applicazione della pena di morte;

di conseguenza si è determinata una situazione di totale incertezza in merito alla normativa ed alle pene applicabili in Cina a Song Zhicai per cui la corte d'appello di Roma nell'udienza del 3 giugno 1999 ha chiesto alla Cina di fornire ulteriore documentazione ed ha deciso di rinviare l'udienza al 15 luglio 1999;

lo Stato cinese prevede la pena di morte per ben 69 tipi diversi di reato ed esegue l'80 per cento delle condanne a morte che avvengono nel mondo ogni anno, arrivando nel 1998 a giustiziare almeno 1.067 persone, dato approssimato per difetto poiché il numero delle condanne a morte in Cina è coperto da segreto di Stato;

la Cina, come risulta dal rapporto 1999 dell'organizzazione abolizionista « Nessuno tocchi Caino », nel luglio 1998 ha avviato una massiccia azione di contrasto alla corruzione ed al contrabbando da parte di pubblici funzionari condannando a morte diversi di essi: Huang Ning, dirigente di un'azienda di commercio per aver contrabbandato 70 auto tra il 1993 e il 1996; Zhang Deyuan, dirigente della Hunan

International Trust and Investment Company, per aver accettato illegalmente una somma pari a 100.000 dollari; Yang Shangrong ex direttore degli ispettori fiscali della zona; Qi Huogui, ex capo del Partito Comunista della città di Dongfang per aver incassato tangenti pari a 226.000 dollari; in novembre, inoltre, sono stati condannati a morte altri tre funzionari tra i quali Deng Shenshang, ex dirigente della commissione per la pianificazione di Stato, colpevole di aver accettato tangenti per un valore di lire 120.000 dollari, e nel mese di dicembre sono stati giustiziati Tang Mihong e Zhao Jian, rispettivamente direttore ed impiegato di una ditta di computer, per aver evaso il fisco per una somma pari a 6,7 milioni di dollari;

si è registrato un aumento, durante il 1999, di casi di condanne a morte e di esecuzioni in Cina per reati economici;

la commissione per i diritti umani dell'Onu il 28 aprile 1999 ha approvato una risoluzione che condanna quei paesi che, come la Cina, ancora praticano la pena di morte per reati non violenti di opinione, religiosi ed economici e ha chiesto ai paesi abolizionisti di non concedere l'estradizione verso quei paesi in casi capitali;

la Cina è stata più volte oggetto di critica da parte delle organizzazioni internazionali e non governative per le violazioni dei diritti umani perpetrate sul suo territorio, in particolare nei confronti dei detenuti —:

quali opportune ed urgenti iniziative i Ministri interpellati intendano assumere

o abbiano assunto al fine di poter definire con esattezza quale legge disciplina il reato contestato a Song Zhicai in Cina e a quale pena sarebbe soggetto se estradato;

se non ritengano che comunque l'estradizione non vada concessa poiché le autorità cinesi non sono in grado di garantire né un processo equo, né condizioni umane di detenzione e, soprattutto, perché non sono in grado di garantire che la pena di morte non sarà applicata;

quali iniziative il Governo italiano intenda promuovere, all'interno delle competenti sedi internazionali e di concerto con l'Unione europea, affinché la Cina si avvii verso l'abolizione della pena di morte, quantomeno escludendola per ora nei casi di reati non violenti, economici, d'opinione e religiosi, come richiesto dalla Commissione per i diritti umani dell'ONU.

(2-01871) « Trantino, Aloi, Anedda, Armani, Ascierto, Benedetti Valentini, Nuccio Carrara, Cola, Collavini, Colucci, Contento, Cuscunà, Divella, Fei, Fragalà, Garra, Gastaldi, Gazzilli, Giovine, Lo Presti, Lucchese, Malgieri, Mantovano, Manzoni, Marengo, Marino, Menia, Mitolo, Nania, Napoli, Niccolini, Carlo Pace, Giovanni Pace, Pampo, Polizzi, Porcu, Previti, Saponara, Simeone, Taborelli, Tortoli ».

(2 luglio 1999).